

N. 49110 Reg. Sent.

Data del deposito 22-02-2010

Visto P.M. _____

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il _____

Appellata il _____

N. 1516/08 R.G. Mod. 21bis

N. 319/09 R.G. G.d.P.



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
B A R I**

SENTENZA
(artt. 544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE
Copia consegnata in originale

Bari. 04 MAR 2010



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Maurizio Monerisi)

Il Giudice di Pace di Bari, in persona del Dott. Antonio PISTACCHIO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a

il

residente in

nato a

ivi residente in

imputati

del reato p.e.p. dagli art.110,595, c.p. perché in concorso tra loro,diffondevano per via telematica nonché attraverso un dispositivo telematico di memoria di massa definito penna Usb,un file lesivo della dignità e reputazione personale di In Bari in data anteriore e prossima al 30 10.2007 (Querela del 30.10.2007)

Con l'intervento del Pubblico Ministero,le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVAZIONE

-Rilevato che, _____, con querela del 30.10.2004, chiedeva la punizione di _____ e _____ per essersi resi responsabili dei fatti descritti nel capo d'imputazione.

- Considerato che, con atto di citazione a giudizio avanti questo giudice, notificato ritualmente, veniva esercitata l'azione penale nei confronti del predetto;

- Preso atto che, nel corso dell'udienza del 15 febbraio 2010, veniva acquisito al fascicolo del dibattimento verbale di remissione e contestuale accettazione della remissione di querela sottoscritto il 12 gennaio 2010 delle parti;

-Rilevato che il PM concludeva con la richiesta di Sentenza di non doversi procedere alla quale si associavano i difensori.

P. Q. M.



Visto ed applicato l'art. 129 c.p.p.

DICHIARA

di non doversi procedere nei confronti di _____ per il reato ascritto per intervenuta remissione di querela ed accettazione tacita della remissione. Spese del procedimento a carico dei querelati.

Bari, li 15. febbraio. 2010

**IL GIUDICE di PACE
Dott. Antonio PISTACCHIO**




GIUDICE DI PACE
Copia conforme all'originale

Bari, 04 MAR 2010



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Maurizio Monterisi)





Tribunale di Taranto

Giudice per l'udienza preliminare

SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE
(art. 129 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dr. Pompeo Carriere, all'udienza del 14 luglio 2010, ha pronunciato in camera di consiglio la seguente sentenza

nei confronti di :

1. _____, nato a _____, residente _____, elett.dom. in Bari via Davanzati, 25 presso Avv. Antonio Maria La Scala, libero **contumace**; difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Maria La Scala del Foro di Bari con studio in Bari via Davanzati, 25, **assente** sostituito con delega dall'Avv. Aldo Maria Fornari,
2. _____, nato a _____, residente _____, via _____, libero **contumace**; difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Maria La Scala del Foro di Bari con studio in Bari via Davanzati, 25, **assente** sostituito con delega dall'Avv. Aldo Maria Fornari,
3. _____, nato a _____, residente _____, libero **contumace**; difeso di fiducia dall'Avv. Antonio Maria La Scala del Foro di Bari con studio in Bari via Davanzati, 25, **assente** sostituito con delega dall'Avv. Aldo Maria Fornari,

Presofferto: negativo per tutti

IMPUTATO

A) del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 2 d.lvo 74/2000 perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nella qualità di legale rappresentante della _____ dal 24/10/2002 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti dell'1/08/2001 n. _____, del 04/09/2001 n. _____, del 15/11/2001 n. _____ e del 24/12/2001 n. _____ emesse dalla _____ e dell'01/07/2003 n. _____ e emesse dalla _____ indicava nelle dichiarazioni annuali relative per gli anni di imposta 2001 e 2003, elementi passivi fittizi. Per un importo pari ad € 278.886,73 (€ 540.000.000) per quanto attiene alle fatture emesse dalla _____ e ad € 186.000,00 per quanto attiene alle fatture emesse dalla _____

Taranto, 29/10/2002 ed il 29/10/2004.

B) del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 8 d.lvo 74/2000 perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso nella qualità di rappresentante legale della _____ al fine di consentire l'evasione fiscale della imposta sui redditi e sul _____

SENTENZA

n. 498/10

depositata il 14/07/10

N. _____ Repertorio

N. _____ R. _____

Visto P.M. _____

Visto P.G. _____

Notifica Estratto Contumaciale: _____

Impugnazione: _____

IRREVOCABILE IL

Estratto ex. Art. 27 R.Esec. cpp _____

Estratto ex. Art. 28 R.Esec. cpp _____

Scheda: _____

Art. _____ C.P. _____

valore aggiunto alla _____ emetteva le fatture dell'01/07/2003 nr _____ per
operazioni inesistenti, per un importo pari ad € 186.000,00.
Taranto, 01/07/2003

C) del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 2 d.lvo 74/2000 perché in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso nella qualità di legale rappresentante della _____
dal 12/02/2001 al 24/10/2002 al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore
aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti dell'01/08/2001 nr. _____ del
04/09/2001 nr. _____, 15/11/2001 nr. _____ e del 24/12/2001 nr. _____ emesse dalla _____
indicava nelle dichiarazioni annuali relative per l'anno di imposta 2001, elementi passivi
fittizi per un importo pari ad € 278.886,73 (€ 540.000.000);
Taranto, il 29/10/2002

D) del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. c.p. e 8 d.lvo 74/2000 perché in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso nella qualità di rappresentante legale della _____ al fine
di consentire l'evasione fiscale della imposta sui redditi e sul valore aggiunto alla
_____ emetteva fatture dell'01/08/2001 n. _____, del 04/09/2001 n. _____, 15/11/2001 n. _____
e del 24/12/2001 n. _____ per operazioni inesistenti, per un importo pari ad € 278.886,73 (€
540.000.000).
Taranto, il 01/08/2001, 04/09/2001, 15/11/2001 e 24/12/2001

E' presente il P.M. dr. Cannarile

Parte offesa: Amministrazione Finanziaria dello Stato presso Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Lecce **assente**,

Conclusioni del P.M.: rinvio a giudizio per il capo B) e per il capo A) limitatamente al 2°
episodio; n.d.p. per intervenuta prescrizione per le restanti imputazioni

Conclusioni della difesa: n.l.p. per tutte le imputazioni in subordine si associa alla
richiesta del P.M.

MOTIVAZIONE

Con decreto del 21.07.2009, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del P.M. in sede, veniva fissata l'udienza preliminare nei confronti degli imputati chiamati a rispondere dei reati in rubrica loro rispettivamente ascritti.

All'udienza del 24.02.2010 questo Giudice emetteva un'ordinanza con cui invitava il P.M. a procedere alla modificazione ed integrazione delle imputazioni, ciò cui l'ufficio di Procura - previo rinvio del processo nell'udienza del 28.04.2010 causa forzata assenza dello scrivente - ha ottemperato in data odierna, con il deposito da parte del P.M. di atto scritto contenente le imputazioni modificate, con allegata comunicazione della G.D.F. del 13.07.2010.

Dopodiché, le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale, e questo Giudice ha pronunciato la presente sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto ai reati indicati in dispositivo, pronunciando invece il decreto che dispone il giudizio per le restanti imputazioni.

Va premesso che tutti i reati per cui si procede risultano puniti con pena massima di sei anni di reclusione (ricorrendo le fattispecie di cui ai commi primo degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 74/00, in relazione agli importi monetari oggetto dei reati), sicché, in assenza di contestazione di recidive, e in applicazione del principio della legge penale più favorevole, di cui all'art. 2 comma 4 c.p., nonché delle disposizioni sulla prescrizione come modificate dalla legge 251/2005, essi sono soggetti al termine di prescrizione massima di sette anni e sei mesi (sei anni aumentati di un quarto).

Va inoltre precisato che non risulta decorso, per alcuna delle imputazioni, il termine di prescrizione ordinaria, essendo intervenuti in successione tre atti interruttivi della prescrizione, costituiti dal verbale di accertamento delle violazioni in data 27.02.2004 (cfr. art. 17 del D.Lgs. 74/00), dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p. in data 27.04.2009 e dalla richiesta di rinvio a giudizio in data 11.06.2009.

Risulta invece decorso il suddetto termine di prescrizione massima, con riferimento ai reati di cui ai capi C) (di cui risponde l'imputata) e D) (di cui risponde l'imputato in quanto commessi rispettivamente il 29.10.2002 (essendosi dunque prescritto al 29.04.2010) e sino al 24.12.2001 (essendosi dunque prescritto il 24.06.2009); nonché con riferimento al reato di cui al capo A) (di cui risponde l'imputato limitatamente al fatto commesso il 29.10.2002 (prescritto il 29.04.2010).

A quest'ultimo riguardo va precisato che ciò discende dalla modifica apportata dalla legge 251/2005 all'art. 160 c.p.p., per effetto della quale, in caso di reato continuato, come nel caso di specie, la prescrizione decorre non più dalla cessazione della continuazione, ma dalla consumazione di ogni singolo reato.

Sussistendo con riferimento ai suddetti reati tale causa estintiva degli stessi, viene dunque in rilievo la previsione di cui all'art. 129 comma secondo c.p.p., a mente del quale, quando ricorre una causa di estinzione del reato, il G.U.P. può (e deve) pronunciare sentenza (nel merito) di non luogo a procedere (anziché di non doversi procedere) solo allorquando "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato".

L'interpretazione di tale locuzione, nonché la questione del rapporto fra la pronuncia di estinzione del reato e la sentenza di assoluzione o proscioglimento nel merito anche con

formula dubitativa, è stata oggetto di un recentissimo intervento della Corte di cassazione u Sezioni Unite penali (sentenza 28 maggio-15 settembre 2009 n. 35490, ric. Tettamanti), che ha affermato (pur occupandosi in quel caso di un'assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p., pronunciata a seguito del dibattimento pur in presenza di una causa estintiva del reato) il principio secondo cui "il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, al punto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di «constatazione» (percezione *ictu oculi*), che a quello di «apprezzamento», incompatibile, dunque, con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento; in altre parole, l'«evidenza» richiesta dall'art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia".

Orbene, a parere del Giudicante, nel caso di specie non può addivenirsi, allo stato degli elementi disponibili, al suddetto giudizio di assoluta "evidenza" della insussistenza del fatto ovvero della estraneità degli imputati ovvero ancora della carenza dell'elemento psicologico in capo a questi ultimi, tenuto conto del fatto che anzi dagli atti sembrano emergere plurimi elementi che rendono assolutamente chiara la sussistenza dei fatti e la loro attribuibilità agli imputati (in particolare, si vedano le dichiarazioni rese dall'operaio da cui si evince che i lavori vennero eseguiti a partire dal settembre 2000 e conclusi nel luglio 2001, sicché le fatture indicate nelle imputazioni devono sicuramente ritenersi come riferite ad operazioni inesistenti).

P.Q.M.

visti gli artt. 129 e 425 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di _____ in
ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, nonché nei confronti di _____ in
ordine al reato ascrittogli al capo A), limitatamente al fatto commesso il 29.10.2002, per essere
i suddetti reati estinti per intervenuta prescrizione.
Termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Taranto, 14.07.2010

Il G.U.P.
Dr. Pompeo CARRIERE



Depositato in Cancelleria
il 4 LUG. 2010
Il CANCELLIERE-3
(1100/000 DAMIANI)